



Oreste de Nicola
Notaio

ATTO DI NOTORIETA'

- Attraverso l'atto di notorietà due soggetti (detti "attestanti") dichiarano innanzi al Notaio e sotto il vincolo del giuramento determinati fatti a loro noti.
- Il caso più frequente di utilizzo di questo tipo di atto è quello relativo all'apertura della successione di una persona allo scopo di individuare chi siano effettivamente i suoi eredi e contemporaneamente escludere che possano esservene altri, magari ignoti.
- La mendacità di queste dichiarazioni, proprio perché rese sotto giuramento, può esporre gli attestanti a responsabilità di carattere penale.
- Gli attestanti non debbono essere parenti né affini del richiedente l'atto di notorietà, né, in genere, avere altri legami di interesse rispetto ai soggetti interessati all'atto (ad esempio, devono essere estranei rispetto agli eredi).
- L'atto notorio, in alcuni casi, può' essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, autenticata nei modi previsti dal d.p.r. n. 445/2000 nei casi in cui quest'ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione (oppure a privati, ad esempio banche, a condizione che questi ultimi vi consentano).

Documenti da produrre per la predisposizione dell'atto, nell'ipotesi tipica per uso successorio

- certificato di morte, codice fiscale e ultima residenza del defunto
- fotocopia documento di identità, permesso di soggiorno (per extracomunitari) codice fiscale degli "attestanti" e degli eredi (al momento della stipula saranno da portare con sé in originale)
- indicazione del rapporto di parentela tra eredi e defunto